

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2963

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati ARMATO, STORTI, TOROS, CENGARLE,
SCALIA, SINESIO**

Presentata il 14 aprile 1961

**Ricongiunzione dei periodi previdenziali ai fini del trattamento di quiescenza
per i dipendenti delle aziende del gas**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le organizzazioni sindacali dei dipendenti delle aziende private e municipalizzate del gas stipularono, il 29 novembre 1946, un contratto nazionale di lavoro che stabiliva per i dipendenti dell'azienda un particolare trattamento di previdenza superiore a quello stabilito per legge, a partire dal 1° maggio 1946.

Ancora oggi per la categoria dei gassisti, comprendente circa 12.000 lavoratori, esistono due forme obbligatorie di previdenza a seconda che il lavoratore appartenga ad azienda condotta a gestione privata oppure a gestione municipalizzata.

Nel primo caso spetta il trattamento obbligatorio previsto dalla legge 1° luglio 1955, n. 638, le cui norme disciplinano i miglioramenti previsti dal succitato contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 1946 e dai successivi accordi sindacali.

I lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas fruiscono, invece, del trattamento obbligatorio previsto dalle leggi che disciplinano il funzionamento della Cassa per la previdenza per i dipendenti degli Enti locali.

Il trattamento previdenziale obbligatorio previsto dalla legge risulta in effetti inferiore a quello disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 1946, e dai successivi accordi sindacali, per cui le organizzazioni sindacali hanno istituito uno speciale Fondo integrativo per i lavoratori dipendenti dalle aziende munici-

palizzate del gas. I lavoratori, quindi, dipendenti dalle aziende private del gas e da quelle municipalizzate fruiscono, in linea di massima, dello stesso trattamento previdenziale. A questo punto c'è da rilevare che le leggi disciplinanti il trattamento previdenziale per i lavoratori dipendenti dalle aziende del gas non contengono norme relative alla ricongiunzione dei periodi previdenziali.

Ne consegue che, se una Amministrazione comunale decide di trasformare la gestione di un'azienda privata in municipalizzata o viceversa, i lavoratori in servizio ne vengono a sopportare gravi danni.

Infatti, nel caso che un'azienda privata del gas si trasformi in azienda municipalizzata o viceversa, i lavoratori dipendenti da essa, agli effetti del trattamento previdenziale, vengono, dal momento del passaggio di gestione, considerati come se avessero risolto il loro rapporto di lavoro con l'azienda e liquidati, di conseguenza, in base alle disposizioni della legge 10 luglio 1955, n. 638. Nella fattispecie, i lavoratori continuerebbero, invece, a prestare servizio presso la stessa azienda, la cui gestione da privata si è trasformata in municipalizzata o viceversa.

La proposta di legge che noi sottoponiamo alla vostra attenzione si propone, infatti, la ricongiunzione dei periodi di iscrizione dei lavoratori gassisti negli Enti di previdenza interessati, ai fini del trattamento di quiescenza; e si preoccupa di determinare i metodi di liquidazione della pensione ai lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I periodi di iscrizione alla Cassa di previdenza dei dipendenti Enti locali e quelli di iscrizione al Fondo per il personale delle aziende del gas si sommano, agli effetti della maturazione del diritto a pensione, in tutti i casi di passaggio di lavoratori da aziende private del gas a municipalizzate e viceversa o di passaggio volontario del personale dall'uno all'altro tipo di azienda.

ART. 2.

La pensione ai lavoratori di cui all'articolo precedente è liquidata dall'Ente e dalla gestione previdenziale presso cui gli stessi lavoratori risultano iscritti al momento della richiesta di pensionamento.

Per il passaggio dei fondi accantonati dai vari Enti o gestioni previdenziali per i singoli lavoratori si provvederà con accordi privati da stipularsi tra gli stessi Enti.